



Prot. n. ~~1006RT~~ / 120657/Q.100.80.40  
da citare nella risposta

Data: 6.5.2009

Allegati:

Oggetto: Risposta quesito su applicazione DPGR 62/2005 - Interventi su coperture esistenti

Comunicazione trasmessa solo via email

A

**Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)

A

**Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)

p.c.

**A.N.C.I. Toscana  
Direttore Generale Alessandro Pesci**  
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuti via mail in data 19/02/2009 si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

*"Nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria di un tetto costituito da strutture portanti in legno, travi e correnti, con soprastante dogato in legno, coibentazione, impermeabilizzazione e manto in laterizio, senza massetto in cls di ripartizione.*

*In conseguenza ad infiltrazioni di acqua sul predetto manufatto si prevede di smontarne il manto, ripristinare l'impermeabilizzazione e riporre il suddetto manto.*

*Il quesito è se, in tal caso, stante pure il fatto che, tranne ai bordi del tetto, non esistono strutture solide cui vincolarsi (massetto in cls, travi o cordoli in c.a.), sia comunque obbligatorio adottare le misure preventive e protettive quali per es. ganci, linea di vita o quant'altro, oppure se, alla luce della particolare tipologia strutturale che non permette un adeguato fissaggio dei predetti ancoraggi, sia possibile adottare procedure alternative quali utilizzo di trabattelli, autogrù con bicchiere ecc. Tutto ciò, ovviamente, previa adeguata motivazione nella relazione di copertura allegata all'intervento."*

In primo luogo occorre valutare se l'intervento descritto sia o meno riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria: si tratta - nella fattispecie - a ben guardare - della mera riparazione di un'impermeabilizzazione (seppur comportante lo smontaggio e il rimontaggio del manto di copertura), senza alcun intervento sull'orditura portante né su quella secondaria, e senza introduzione di nuovi elementi sulla copertura (es: massetto di ripartizione), che pare quindi più correttamente annoverabile tra gli interventi di manutenzione ordinaria, e come tale escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento Regionale DPGR 62/R/2005.



Al di là delle caratteristiche tecniche e della classificazione dell'intervento sopra descritto, si ritiene comunque utile precisare - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente rientranti nel campo di applicazione della citata normativa (ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria) - che ogniqualvolta da verifiche strutturali risulti che non è tecnicamente possibile installare sistemi anticaduta senza procedere ad interventi di adeguamento strutturale, ne dovranno essere riportate le motivazioni nell'elaborato tecnico della copertura (ETC) e dovranno essere documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Al riguardo si sottolinea infatti che *"i casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (articolo 7, comma 4 del regolamento regionale) sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per tutti gli interventi sul nuovo sarà sempre possibile realizzare misure di tipo permanente"*, così come riportato al par.3 della circolare regionale emanata con Deliberazione della Giunta Regionale n.191 del 20 marzo 2006.

Il Responsabile del Settore  
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro  
Ing. Marco Masi

MM \ fv \ ms



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e  
Politiche di Solidarietà

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. **A006RT/120552/Q.100.80.40**  
da citare nella risposta

Data: **6.5.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta quesito su applicazione DPGR 62/2005 - Certificazione dei dispositivi di ancoraggio**

Comunicazione trasmessa solo via email

A

**Direttori Dipartimenti Prevenzione  
Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)

A

**Componenti Articolazione  
ex art.67 LR40/2005  
Prevenzione, Igiene e Sicurezza  
Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)

p.c.

**A.N.C.I. Toscana  
Direttore Generale Alessandro Pesci**  
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 22 aprile 2009:

**Ai sensi della LRT 1/2005 e del Regolamento regionale n.62R/2005 e della norma tecnica UNI EN 795, possono ritenersi regolari i dispositivi di ancoraggio muniti della sola dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e/o privi di idonea documentazione che attesti che tali dispositivi sono stati sottoposti alle prove in base alla norma UNI EN 795?**

Si ritiene che possano essere considerati conformi a quanto richiesto dal Regolamento Regionale DPGR 62/2005, art.5 c.4 lettera e), i dispositivi e le linee di ancoraggio per i quali la conformità redatta dal fabbricante secondo la norma UNI EN 795 attesti anche che sono stati sottoposti a prove in base alla stessa norma UNI EN 795 e che, salvo diversamente specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con assorbitore di energia conforme alla UNI EN 355 (rif.to UNI EN 795, par. 7 "informazioni fornite dal fabbricante").

Il Responsabile del Settore  
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro  
ing. Marco Masi

MM \ fv \ ms